



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).  
SETTORE 02 - FORMAZIONE ED ISTRUZIONE PROF.LE, ACCREDITAMENTO,  
SERVIZI ISPETTIVI**

---

*Assunto il 12/12/2019*

*Numero Registro Dipartimento: 4178*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 16177 del 18/12/2019**

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO E AUTORIZZAZIONE ATTIVITÀ LIBERA DI FORMAZIONE  
PROFESS.LE (ART.40 L.R.18/85) PER ATTIVITÀ FORMATIVA DI "TECNICO DELLA  
MEDIAZIONE INTERCULTURALE" AD INIZIATIVA DELL'AGENZIA "FONDAZIONE CITTA'  
SOLIDALE ONLUS" (CZ)..**

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### VISTO:

- la L.R. n. 18/85 sull'ordinamento della Formazione Professionale e conseguente Circolare attuativa, approvata con D.G.R. n. 3325 del 04 agosto 1986 che disciplina il settore della Formazione Professionale in Calabria, ivi comprese le attività "libere", artt. 40 e 41;
- la Legge del 21 dicembre 1978, n. 845 "*Legge quadro in materia di formazione professionale*";
- la L. n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione" come modificato con successivo D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000 e ss.mm.ii.;
- la L. R. n. 19/2001 " Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria";
- il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2011 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 9 maggio 2001, n. 106);
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017 con la quale è stato scorporato il Dipartimento "Sviluppo Economico,Lavoro, Formazione, Politiche Sociali" in due Dipartimenti corrispondenti alle due aree funzionali preesistenti, ovvero "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" e "Sviluppo Economico Attività Produttive";
- la D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 "Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della Struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015" e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 186 del 21 maggio 2019 "D.G.R. n.63 del 15 febbraio 2019: "Struttura organizzativa della Giunta regionale – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e ss.mm.ii. – Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di rischio";
- il D.P.G.R. n. 76 del 10 giugno 2019 di conferimento incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali al Dott. Roberto Cosentino;
- la D.G.R. n. 331 del 28.07.2019 con la quale sono state apportate modifiche alla struttura organizzativa della Giunta Regionale, approvata con D.G.R. n. 63 del 15.02.2019;
- le Deliberazioni nn. 512 - 513 entrambe del 31/10/2019, con cui la Giunta regionale, in attuazione della nuova struttura organizzativa approvata con DGR n. 63/2019 e s.m.i. ha provveduto all'assegnazione d'ufficio dei Dirigenti nei vari Dipartimenti regionali;
- il D.D.G. n. 14003 del 13.11.2019, con il quale sono stati conferiti gli incarichi nei vari Settori del Dipartimento "Lavoro, Formazione, Politiche Sociali", ai Dirigenti individuati dalle DD.G.R. nn. 512 e 513 entrambe del 31/10/2019, incaricando per il Settore n. 2 "Formazione e Istruzione Professionale-Accreditamento-Servizi Ispettivi", l'Avv. Antonietta Trotta;

### VISTO altresì:

- Legge quadro 845/78 in materia di Formazione Professionale;
- L.R.18/85 che disciplina il settore della formazione professionale in Calabria, ivi comprese le attività libere ex art. 40 e 41;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.215 del 13/06/2016, con la quale è stato istituito il Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze;
- il D.D.G. n.11879 del 10/10/2016, con il quale sono stati approvati i contenuti descrittivi delle figure professionali del Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze, i quali".....*omnis sis*.....costituiscono il riferimento unico per le qualificazioni professionali rilasciate sul territorio regionale e per la validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite.....*omissis*.....";
- D.D. n. 14526 del 24/11/2016 – Approvazione degli standard formativi sperimentali per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi;

**Preso atto** che per effetto delle funzioni riassunte dalla Regione Calabria in materia di Formazione Professionale, in virtù della Legge Regionale 14/2015, occorre, tra l'altro, dare corso all'espletamento delle procedure amministrative afferenti alle attività libere di cui all'artt. 40-41 della L.R.18/85.

**Considerato che:**

- l'Agenzia Formativa proponente "FONDAZIONE CITTA' SOLIDALE ONLUS" , con sede legale sita in Via della Solidarietà – Residence Conca Del Sole, 1 - Catanzaro - ha avanzato istanza di autorizzazione (acquisita agli atti al n. 244445 del 01/07/2019 e s.m.e i.), per l'attuazione di un corso libero ai sensi dell'art. 40 L.R. n. 18/85 per la qualifica di "TECNICO DELLA MEDIAZIONE INTERCULTURALE";
- riguardo l'istanza di cui sopra, con nota SIAR n. 407114 del 26/11/2019 l'Ufficio regionale competente ha chiesto integrazione documentale e chiarimenti in merito alla "programmazione didattica" del progetto formativo proposto, a cui l'Agenzia formativa ha dato pieno riscontro con nota N. 2510 del 29/11/2019 acquisita agli atti con prot. SIAR n. 413384 del 02/12/2019;
- la Sede Formativa indicata , è situata in: Via della Solidarietà – Residence Conca Del Sole, 1 - Catanzaro -;
- sotto il profilo strutturale, all'Agenzia Formativa proponente, con Decreto n. 8578 del 17/06/2012 del Dirigente del Settore competente della Regione Calabria, previo espletamento delle procedure previste dal Regolamento approvato con delibera G.R. n. 872 del 29/12/2010 e s. m. ed i., è stata accreditata, in modo definitivo la sede formativa sita in Via della Solidarietà – Residence Conca Del Sole, 1 - Catanzaro -, per complessive ore 4.160 e per n. 23 allievi;
- la richiesta in argomento consiste nell'attuazione di un corso libero per la qualifica di "TECNICO DELLA MEDIAZIONE INTERCULTURALE", così articolato e strutturato:

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Denominazione figura professionale  | <b>TECNICO DELLA MEDIAZIONE INTERCULTURALE</b>                  |
| Settore di riferimento              | Servizi socio-sanitari  |
| Livello di complessità              | Gruppo livello B (tecnico)                                      |
| Livello qualifica professionale     | 4 EQF   |
| Durata complessiva del percorso     | 500 ore   |
| Numero massimo allievi partecipanti | 23 unità  |
| Oneri a carico di ogni partecipante | Retta € 1.400   |
| Requisito minimo di accesso:        | Maggiore età e Titolo di istruzione secondaria di secondo grado |

- la figura professionale proposta di "Tecnico della mediazione interculturale", è regolarmente inserita nel Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze approvato con D.D.G. n.11879 del 10/10/2016;
- il progetto formativo, finalizzato al conseguimento di un attestato di qualifica professionale di livello 4EQF, è conforme ai contenuti descrittivi così come definiti con il richiamato D.D.G. 11879/2016 per tale figura professionale;
- lo standard generale di erogazione del percorso formativo è adeguato ai parametri stabiliti dal D.D.G. n.14526/2016 per quanto riguarda i requisiti minimi d'ingresso, la durata, la ripartizione del monte ore riferite alla tipologia delle figure professionali del Repertorio regionale appartenenti al gruppo livello B(Tecnico);
- dalla documentazione in atti, risulta che la ripetuta Agenzia, possieda adeguata capacità organizzativa, nonché di un corpo docente per lo svolgimento dell'attività didattico-formativa;
- per l'iniziativa medesima non si richiedono finanziamenti all'Amministrazione Regionale, in coerenza con quanto previsto dalla ripetuta L.R. 18/85;

**Accertata:**

la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dalle disposizioni di legge vigenti in materia per il riconoscimento dell'attività formativa proposta, sulla base dell'istanza presentata e della documentazione ivi allegata - nonché su quanto dichiarato ai sensi del DPR 445/2000 dal Legale

Rappresentante dall'Ente di formazione dove si afferma, tra l'altro, che il dichiarante e i componenti degli eventuali organi collegiali ,

- *non hanno riportato sentenze penali di condanna passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;*
- *non hanno commesso, nell'esercizio della propria attività professionale, un errore grave, accertato dall'Amministrazione pubblica con qualsiasi mezzo di prova;*
- *non sono stati dichiarati falliti e/o non hanno in corso una procedura fallimentare, non sono sottoposti a misure di prevenzione e che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs 159/2011;*

**Puntualizzato che:**

è fatto **obbligo** all'Agenzia Formativa "Fondazione città solidale Onlus" di produrre al competente Settore 2, entro dieci giorni precedenti all'avvio dell'attività formativa, la documentazione in originale di seguito elencata:

- dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesti che: *l'attuazione del corso – INDICARE DECRETO AUTORIZZATIVO E QUALIFICA CORSO - avverrà presso la sede operativa dell'Agenzia Formativa "Fondazione città solidale Onlus" situata in: Via della Solidarietà – Residence Conca Del Sole, 1 - Catanzaro - (indicare il numero degli allievi iscritti e le ore formative previste), nel rispetto delle condizioni strutturali di capienza allievi massima consentita (n. 23 unità) e del limite del monte ore formative accreditate ed, inoltre, in maniera compatibile con le altre eventuali azioni formative concesse per la stessa sede ai sensi degli art. 40 e/o 41 della L.R. 18/85 e/o in regime di convenzione, con riguardo alle capacità ricettive , alle strutture logistiche e alle attrezzature a disposizione della sede formativa individuata";*
- elenco allievi e copia delle domande di iscrizione corredate da documento di riconoscimento e codice fiscale;
- calendario didattico delle lezioni;
- denuncia INAIL relativa alla copertura assicurativa contro gli infortuni, per come previsto dal D.Lgs 81/2008;
- registro d'aula per la vidimazione di rito;

è fatto altresì **obbligo** all'Agenzia Formativa "Fondazione città solidale Onlus" di:

- sottoporsi al controllo dell'Amministrazione Regionale sotto forma di attività ispettive e di vigilanza preordinate ad accertare la corretta e conforme attuazione dell'attività formativa;
- comunicare al Settore 2, le eventuali variazioni in itinere relative alla gestione ed organizzazione del corso (inizio attività, calendario didattico, sostituzioni docenti, personale amministrativo, chiusura attività, etc.);
- accertare preliminarmente il possesso, da parte degli allievi partecipanti, dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente in materia, obbligatori per l'ammissione al corso formativo di che trattasi;
- verificare la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (attraverso la somministrazione di un test d'ingresso le cui risultanze dovranno essere debitamente conservate dall'ente formativo) nei riguardi degli allievi stranieri, e che consenta loro di partecipare attivamente al percorso formativo in questione;
- portare a termine l'attività corsuale, anche in caso di riduzione degli iscritti ad una sola unità e senza oneri aggiuntivi a carico dell'utenza rimasta;
- osservare, per quanto concerne le caratteristiche minime delle risorse professionali da utilizzare – **Docenti** – , che almeno il 40% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionali, vengano erogate da esperti del mondo del lavoro, con titolo universitario e almeno 3 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento, oppure, con titolo di istruzione superiore di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento;
- predisporre gli esami finali di verifica preordinati al rilascio della pertinente Qualificazione di "Tecnico della mediazione interculturale", per quelli allievi che, al termine del percorso formativo, abbiano regolarmente frequentato il corso per almeno il 70% delle ore previste (previa

costituzione di apposita Commissione esaminatrice, istituita ai sensi della L.R. n. 18/85 e della D.G.R. n. 3325/86);

**Dato atto che:**

- è facoltà dell'agenzia formativa, nel rispetto del numero massimo di allievi previsto dal pertinente decreto di accreditamento e purché non sia stato svolto più del 25% del monte ore complessivo del corso, di ammettere nuovi allievi mediante assunzione diretta di responsabilità a firma del Legale Rappresentante dell'Ente attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità dell'allievo nel rispetto della normativa di riferimento, fermo restando l'obbligo di comunicarne l'ammissione al Settore competente, il quale, qualora rilevi il venir meno dei requisiti richiesti, ne disporrà il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione;
- il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del Settore Bilancio e Programmazione Economico Finanziaria dell'Amministrazione Regionale;

Sulla base dell'istruttoria compiuta dalla competente Struttura, constatata la sussistenza delle condizioni propedeutiche all'accoglimento dell'istanza in argomento ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione,

**DECRETA**

per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato di:

- 1. Riconoscere** la proposta formativa presentata dall'Agenzia Formativa "*Fondazione città solidale Onlus*" con istanza di autorizzazione (acquisita agli atti al n. 244445 del 01/07/2019), per l'attuazione di un corso libero ai sensi dell'art. 40 L.R. n. 18/85 per il profilo professionale di "Tecnico della mediazione interculturale", in quanto conforme alle disposizioni vigenti;
- 2. Autorizzare**, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 18/85, la ripetuta Agenzia Formativa "*Fondazione città solidale Onlus*", a svolgere un "corso libero autofinanziato" per il profilo professionale di "Tecnico della mediazione interculturale", strutturato nel modo seguente:

|   |  |
|---|--|
| Denominazione figura professionale                                    | <b>TECNICO DELLA MEDIAZIONE INTERCULTURALE</b>   |
| Settore di riferimento  | Servizi socio-sanitari   |
| Livello di complessità  | Gruppo livello B (tecnico)   |
| Livello qualifica professionale                                       | 4 EQF  |
| Caratteristiche minime delle risorse professionali – <b>Docenti</b> - | Almeno il 40% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionali devono essere erogate da esperti del mondo del lavoro: - con titolo universitario e almeno 3 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento<br><i>oppure</i><br>- con titolo di istruzione superiore di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento |
| Durata complessiva del percorso formativo, compreso lo Stage          | 500 ore  |
| Numero massimo allievi partecipanti                                   | 23 unità   |
| Oneri a carico di ogni partecipante                                   | Retta € 1.400  |
| Requisito minimo di accesso   | Maggiore età e Titolo di istruzione secondaria di secondo grado  |

➤ **Sede formativa:** Via della Solidarietà – Residence Conca Del Sole, 1 - Catanzaro -;

**3. fare obbligo all'Ente di formazione:**

- di trasmettere al Settore competente entro i dieci giorni precedenti all'avvio dell'attività formativa, la documentazione descritta e "puntualizzata" nella parte narrativa, nonché di rispettare ogni prescrizione contenuta nel presente atto;

- di verificare preliminarmente e sotto la propria responsabilità, il possesso da parte degli allievi partecipanti, dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente;
- di ottemperare, per quanto di competenza, al rispetto di tutte le prescrizioni previste dal D.L.ivo 81/2008 (T.U. sulla sicurezza);
- di osservare, per quanto concerne le caratteristiche minime delle risorse professionali da utilizzare – **Docenti** -, che almeno il 40% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionali, vengano erogate da esperti del mondo del lavoro, con titolo universitario e almeno 3 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento, oppure, con titolo di istruzione superiore di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento;
- comunicare al Settore 2, ogni variazione in itinere intervenuta relativamente alla gestione ed organizzazione del corso (*inizio attività, calendario didattico, sostituzioni docenti e/o personale amministrativo, chiusura attività, etc.*) puntualizzando che, ogni possibile modifica sostanziale delle condizioni prescritte ed autorizzate dal presente Decreto, rimane necessariamente condizionata a parere autorizzativo in capo al Settore che ha assunto l'Atto medesimo, previa circostanziata e motivata istanza presentata dall'Agenzia formativa;

Di predisporre ed attuare:

- gli esami finali di verifica preordinati al rilascio della pertinente Qualificazione di “Tecnico della mediazione interculturale”, per quelli allievi che, al termine del percorso formativo, abbiano regolarmente frequentato il corso per almeno il 70% delle ore previste (previa costituzione di apposita Commissione esaminatrice, istituita ai sensi della L.R. n. 18/85 e della D.G.R. n. 3325/86);
- il rilascio della pertinente certificazione, per gli allievi che abbiano superato con esito positivo gli esami finali di cui sopra: - *Attestato di Qualifica*;

**4. dare facoltà** all'Agenzia formativa, nel rispetto del numero massimo di allievi autorizzato in Decreto e purché non sia stato attuato più del 25% del monte ore complessivo previsto, di ammettere nuovi allievi – nel limite delle 23 unità - con assunzione diretta di responsabilità a firma del Legale Rappresentante dell'Ente riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità dell'allievo e del rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, con l'obbligo di comunicare allo scrivente l'eventuale ammissione, che potrà essere disconosciuta qualora si rilevi il venir meno dei requisiti dovuti per legge;

**5. Revocare** con provvedimento, l'autorizzazione di che trattasi, qualora si rilevino, ai sensi della L.R. n°18/85, accertate irregolarità attinenti allo svolgimento dell'attività e/o il venir meno di uno dei requisiti dovuti o, a seguito di ulteriori verifiche, il difetto di presupposti che hanno consentito l'autorizzazione, quali, a titolo d'esempio non esaustivo, il superamento del monte ore formativo massimo consentito per la sede operativa prescelta;

**6. Dare atto** che il finanziamento necessario per lo svolgimento del corso è a totale carico dei partecipanti e che quindi, ai sensi della ripetuta L.R. n°18/85, non può sorgere alcun diritto dell'ente Gestore, né di terzi, a contributi e finanziamenti regionali e/o di altri enti pubblici;

**7. di notificare**, a cura del competente Settore, il presente atto all'Agenzia Formativa “*Fondazione città solidale Onlus*”, con sede legale sita in Via della Solidarietà – Residence Conca Del Sole, 1 -Catanzaro-;

**8. Dare atto** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale, innanzi al TAR Calabria entro 60 giorni dalla notifica e, in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 gg. dalla notifica dello stesso;

**9. Provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

**10. Provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista) e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n 11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679”.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**VIAPIANA DAMIANO**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente  
**TROTTA ANTONIETTA**  
(con firma digitale)